

*Studi sull'esercizio del diritto al culto
durante l'emergenza sanitaria*

In questa sezione si includono degli studi e informazioni sull'esercizio della libertà di culto in alcuni ordinamenti più emblematici e sul diritto dei fedeli di ricevere i mezzi salvifici.

COVID-19 E LIBERTÀ RELIGIOSA IN ITALIA:
LO SPIRITO DI RESILIENZA DELLO STATO
E DELLA CHIESA DAVANTI ALLA SFIDA
DELLA PANDEMIA

COVID-19 AND RELIGIOUS FREEDOM IN ITALY:
THE SPIRIT OF RESILIENCE OF THE STATE
AND THE CHURCH IN THE FACE OF THE CHALLENGE
OF THE PANDEMIC

DANIELA MILANI*

RIASSUNTO · Il presente contributo analizza i provvedimenti che hanno interessato l'esercizio del diritto di libertà religiosa in Italia in tempo di pandemia durante tutto il 2020. Tali provvedimenti hanno sollevato diverse questioni giuridiche. Da un lato, sotto il profilo del rispetto dei principi di necessità, proporzionalità, ragionevolezza e temporaneità, la cui osservanza serve a garantire che la compressione dei diritti, ivi compreso quello di libertà religiosa, avvenga

ABSTRACT · The contribution analyses the measures that affected the exercise of religious freedom in Italy in times of pandemic throughout the 2020. These measures raised several legal issues. On the one hand, from the point of view of compliance with the principles of necessity, proportionality, reasonableness and temporariness, whose observance aims to ensure that the compression of rights, including that of religious freedom, takes place in accordance with the

* daniela.milani@unimi.it, Ordinario di Diritto ecclesiastico e canonico, Dipartimento di Scienze giuridiche "Cesare Beccaria", Università degli Studi di Milano.

nel rispetto della Costituzione. Dall'altro, con specifico riferimento a possibili violazioni del principio pattizio. Parallelamente, ha inteso indagare il modo in cui l'autorità ecclesiastica si è posta di fronte alle misure che sono state adottate per contenere la diffusione del contagio, evidenziando come con spirito di collaborazione e senso di responsabilità la Chiesa italiana abbia provato a trasformare la tremenda lezione della pandemia in un tempo propizio.

PAROLE CHIAVE · Covid-19, Libertà religiosa, Principio pattizio, Diritto alla salute, Salvezza dell'anima, Celebrazioni in presenza.

Constitution. On the other hand, with specific reference to possible violations of the principle of bilateralism. At the same time, the paper sought to investigate the way in which the ecclesiastical authority has dealt with the measures that have been adopted to contain the spread of the contagion, highlighting how Italian Church has tried to turn the terrible lesson of the pandemic into a propitious time with spirit of collaboration and sense of responsibility.

KEYWORDS · Covid-19, Religious Freedom, Bilateralism, Right to Health, Salvation of The Soul, Coram Populo Ceremonies.

SOMMARIO: 1. Rifuggire dalla tentazione di leggere la pandemia come una punizione divina. – 2. La catena normativa dell'emergenza e i suoi presupposti. – 3. Fase 1: la salute del corpo, prima di tutto. – 4. Fase 2: il graduale ritorno alle celebrazioni in presenza. – 5. Fase 3: l'epilogo di un anno difficile. – 6. Primi bilanci: tempo di Covid, tempo propizio?

1. RIFUGGIRE DALLA TENTAZIONE DI LEGGERE LA PANDEMIA COME UNA PUNIZIONE DIVINA

IN un interessante volume del 2012 Sergio Givone ripercorre la storia della peste attraverso le pagine che diversi scrittori e intellettuali hanno dedicato a tale flagello, nelle sue diverse accezioni.¹ Lungo questo percorso «necessità e responsabilità, colpa e destino si toccano, si intrecciano, si sfidano»,² fornendo il pretesto per fare luce «sul nodo essenziale di ciò che», sempre Givone, in occasione di un ciclo di lezioni tenute nel 2014 alla Humboldt Universität di Berlino, ha definito «pensiero tragico, ovvero l'assumersi la responsabilità per il destino».³

Dall'*Iliade* di Omero a *La peste* di Camus,⁴ passando per *I Promessi sposi* di Manzoni, il rapido diffondersi di malattie contagiose è un *tòpos* che, come

¹ S. GIVONE, *Metafisica della peste. Colpa e destino*, Torino, Einaudi, 2012.

² Ivi, p. 11.

³ S. GIVONE, *I sentieri della filosofia*, Torino, Rosenberg & Sellier, 2015, n. 1 consultabile in open access all'indirizzo <http://books.openedition.org/res/1039>.

⁴ Legge il romanzo di Camus in termini di contrapposizione tra religione e scienza, malattia e fede B. PISELLI, *Scienza e religione ne "La peste" di Camus*, «Studi Francesi» 179 (2016), p. 233 ss.

noto, ha goduto di grande fortuna nella storia della letteratura,⁵ narrando le paure reali e immaginarie dell'uomo di fronte allo smarrimento provocato da un male irrefrenabile e misterioso che semina all'improvviso sofferenza e morte. Ma soprattutto, accende cruciali domande di senso. Non tanto e non solo sul versante della malattia, considerata in sé e per sé, quanto piuttosto su quello delle ragioni per cui una sciagura di siffatte proporzioni possa essere inflitta agli uomini, con il carico di dolore che ne consegue. Domanda, quest'ultima, che ha trovato non di rado risposta in spiegazioni di natura retributiva, secondo le quali la malattia si "giustificerebbe" nei termini di un castigo divino inferto agli uomini per punirli delle colpe commesse.

Così è, per esempio, già nell'*Iliade*, dove il "morbo maligno" che si diffonde nel campo degli Achei assume il significato di un castigo che il dio Apollo manda loro per vendicarsi della tracotanza di Agamennone. Ma lo stesso può dirsi per la pestilenza che affligge la città di Tebe nell'*Edipo Re* di Sofocle. O ancora, per le epidemie che sono state narrate nella Bibbia come punizione del Signore per le colpe commesse, o in conseguenza di esse.⁶

Come non ricordare poi la peste di manzoniana memoria che è stata narrata in forma romanzata ne *I Promessi sposi* e poi documentata nella *Storia della colonna infame*, ripercorrendo gli atti del processo svoltosi contro i presunti untori. Per lo scrittore che ha dato i natali al romanzo ottocentesco in Italia la peste portata dai Lanzichenecchi rappresenta il paradigma esistenziale dell'intervento di Dio sulla vita dell'uomo. Rin vigorito nella fede dall'adesione al giansenismo, l'autore indaga il tema della peste in rapporto all'agire enigmatico e imperscrutabile della Provvidenza nella storia. In tale prospettiva il male non è semplicemente una punizione divina, né tanto meno una prova da superare, ma risponde a logiche e a ragioni che rimangono indecifrabili alla mente dell'uomo. Ciò nonostante, se anche il dolore non può spiegarsi dentro la storia, la fiducia in Dio può renderlo più sopportabile e rivelarsi – forse – persino utile per la salvezza dell'anima.⁷

⁵ Ricostruisce le tappe più rilevanti di questo percorso A. JELLAMO, *La peste, tra letteratura e storia*, in *Studiare la pandemia. Disuguaglianze e resilienza ai tempi del Covid-19*, a cura di D. Cersosimo, F. Cimatti, F. Raniolo, Roma, Donzelli, 2020, parte II, VI. Si veda inoltre il focus di M. MADONNA, *Diritto e letteratura ai tempi del Coronavirus: gli 'occhiali' dei giuristi e lo sguardo 'lungo' dei letterati*, 5 Aprile 2020, all'interno del dossier *Emergenza Coronavirus* di Ollir.it.

⁶ Sul punto R. PAURA, *L'ermeneutica delle epidemie nel pensiero cristiano e l'idea del Dio punitore*, «Orbis Idearum» 8 (2020), p. 43 ss.

⁷ «Dopo un lungo dibattere e cercare insieme (Renzo e Lucia), conclusero che i guai vengono bensì spesso, perché ci si è dato cagione; ma che la condotta più cauta e più innocente non basta a tenerli lontani; e che quando vengono, o per colpa o senza colpa, la fiducia in Dio li raddolcisce, e li rende utili per una vita migliore. Questa conclusione, benché trovata da povera gente, c'è parsa così giusta, che abbiám pensato di metterla qui, come il sugo di tutta la storia» (A. MANZONI, *I promessi sposi*, cap. xxxviii).

Apparentemente bandita da un presente che ripone nella scienza una fede incondizionata, la tentazione di leggere la pandemia come una punizione divina nei confronti dell'uomo⁸ è inaspettatamente riemersa anche al manifestarsi del SARS-CoV-2.⁹ Salvo essere prontamente respinta dalla pastorale della responsabilità, della fratellanza, del rinnovamento e dell'impegno per il bene comune che, quasi profeticamente, attraversa tutto il magistero di papa Francesco,¹⁰ tessendo un filo rosso che collega l'enciclica *Laudato si'* sulla cura della casa comune del 2015¹¹ alla *Fratelli tutti* del 3 ottobre 2020.¹² Un'enciclica, quest'ultima, dedicata alla fratellanza universale e all'amicizia sociale che il pontefice scrive proprio mentre irrompe la pandemia.¹³ In essa papa Bergoglio ammonisce contro il rischio che «il “si salvi chi può”» possa degradare «rapidamente nel “tutti contro tutti”», considerando questa eventualità anche «peggio di una pandemia».¹⁴ Occorre invece rammenta-

⁸ Cfr. R. PAURA, *L'ermeneutica delle epidemie nel pensiero cristiano e l'idea del Dio punitore*, cit., p. 42 il quale ricorda anche la pronta reazione affidata all'omelia pronunciata da padre Raniero Cantalamessa in occasione del Venerdì Santo: «Non è Dio che con il coronavirus ha scaraventato il pennello sull'affresco della nostra orgogliosa civiltà tecnologica. Dio è alleato nostro, non del virus! “Io ho progetti di pace, non di afflizione”, dice nella Bibbia (Geremia 29,11). Se questi flagelli fossero castighi di Dio, non si spiegherebbe perché essi colpiscono ugualmente buoni e cattivi, e perché, di solito, sono i poveri a portarne le conseguenze maggiori. Sono forse essi più peccatori degli altri? (...). Forse che Dio Padre ha voluto lui la morte del suo Figlio sulla croce, a fine di ricavarne del bene? No, ha semplicemente permesso che la libertà umana facesse il suo corso, facendola però servire al suo piano, non a quello degli uomini. Questo vale anche per i mali naturali, terremoti ed epidemie. Non le suscita lui. Egli ha dato anche alla natura una sorta di libertà, qualitativamente diversa, certo, da quella morale dell'uomo, ma pur sempre una forma di libertà» (R. CANTALAMESSA, *Io ho progetti di pace, non di afflizione*, Basilica di San Pietro, 10 aprile 2020, all'indirizzo <http://www.cantalamesa.org/?p=3883>, visitato il 22 gennaio 2021). Si veda inoltre D. NEHAUS, *Il virus è una punizione di Dio?*, «La Civiltà Cattolica» 4077 (2020), p. 238 ss.

⁹ Inizialmente denominato 2019-nCoV il coronavirus isolato in Cina all'inizio dell'epidemia è stato successivamente classificato dall'International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV) Sars-CoV-2. L'11 febbraio 2020 il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha poi annunciato che la malattia provocata da questo virus avrebbe assunto il nome di Covid-19.

¹⁰ P. FANTOZZI, G. MARCELLO, *Le omelie di papa Francesco, in tempo di pandemia. Spunti per una politica al servizio della vita*, in *Studiare la pandemia. Disuguaglianze e resilienza ai tempi del Covid-19*, cit., parte II, ivi.

¹¹ FRANCESCO, lettera enciclica *Laudato si'* sulla cura della casa comune, 24 maggio 2015.

¹² ID., lettera enciclica *Fratelli tutti sulla fraternità e l'amicizia sociale*, 3 ottobre 2020.

¹³ «(...) mentre stavo scrivendo questa lettera» – afferma Francesco, lettera enciclica *Fratelli tutti sulla fraternità e l'amicizia sociale*, cit., n. 7 – «ha fatto irruzione in maniera inattesa la pandemia del Covid-19, che ha messo in luce le nostre false sicurezze. Al di là delle varie risposte che hanno dato i diversi Paesi, è apparsa evidente l'incapacità di agire insieme. Malgrado si sia iper-connessi, si è verificata una frammentazione che ha reso più difficile risolvere i problemi che ci toccano tutti. Se qualcuno pensa che si trattasse solo di far funzionare meglio quello che già facevamo, o che l'unico messaggio sia che dobbiamo migliorare i sistemi e le regole già esistenti, sta negando la realtà».

¹⁴ Ivi, n. 36.

re – ammonisce il pontefice – che «siamo tutti sulla stessa barca». ¹⁵ Non si tratta semplicemente di arginare la paura, bensì, ancora una volta, di avviare processi di conversione ¹⁶ che, lungo le vie tracciate dalla speranza e dalla solidarietà, sono chiamati a convertire il tempo di crisi, segnato dal Covid-19, in un “tempo propizio”. Un tempo in cui papa Francesco invita a trovare «il coraggio di una nuova immaginazione del possibile, con il realismo che solo il Vangelo può offrirci». ¹⁷

2. LA CATENA NORMATIVA DELL'EMERGENZA E I SUOI PRESUPPOSTI

L'uomo del XXI secolo si è così inaspettatamente trovato a combattere contro un virus che lo ha lasciato basito e inerme su molti fronti, incluso quello giuridico. Non tanto e non solo per la fretta di intervenire al fine di contenere il dilagare dell'epidemia, quanto per il tenore delle restrizioni inevitabilmente arrecate all'esercizio di diritti fondamentali, come la libertà di circolazione, di riunione, di associazione e, naturalmente, di culto. ¹⁸

La pandemia ha infatti indotto le autorità di molti Paesi a introdurre misure eccezionali, volte a «scongiurare qualsiasi “*assembramento*” di persone, suscettibile di accelerare la trasmissione del virus». ¹⁹ Università, scuole, palestre, stadi, cinema e teatri sono stati in tal modo serrati dall'oggi al domani. Analoga sorte è toccata, *mutatis mutandis*, ai luoghi di culto. ²⁰

¹⁵ Ivi, n. 30.

¹⁶ Sull'importanza che nel magistero di papa Francesco assume la capacità di avviare processi si rinvia a D. MILANI, *Sinodalità, primato e crisi della Famiglia. Quale diritto canonico per il terzo millennio*, Tricase (LE), Libellula, 2020, p. 105 ss., nonché alla bibliografia ivi indicata.

¹⁷ Così FRANCESCO, *'Un plan para resucitar' a la humanidad tras el coronavirus*, «Vida Nueva» 18-24 aprile 2020, pp. 8-11 all'indirizzo <https://tinyurl.com/ycg86fem>. La citazione si riferisce alla traduzione italiana pubblicata su «L'Osservatore Romano» il 17 aprile 2020. In proposito A. SPADARO, «Una nuova immaginazione del possibile». *Sette immagini di Francesco per il post Covid-2019*, «La Civiltà Cattolica» 4080 (2020), p. 567 ss.

¹⁸ Ha di recente denunciato la pericolosa tendenza degli Stati europei a restringere la libertà religiosa per motivi sanitari e di sicurezza contro la minaccia del terrorismo di ispirazione religiosa il presidente della Commission of the Bishops' Conferences of the European Union (COMECE), Claude Höllerich. Cfr. *Statement of the President of COMECE on the Erosion of Freedom of Religion in the Member States*, consultabile sul sito della COMECE all'indirizzo <https://tinyurl.com/y5275u9a> (visitato il 22 gennaio 2021).

¹⁹ In questi termini A. CESARINI, *I limiti all'esercizio del culto nell'emergenza sanitaria e la 'responsabile collaborazione' con le confessioni religiose*, «Stato, Chiese e pluralismo confessionale. Rivista telematica (www.statoechiese.it)» 18 (2020), p. 3.

²⁰ Per una rassegna delle misure che sono state introdotte nei vari Paesi si rinvia, oltre ai contributi pubblicati in questo fascicolo di «Ius Ecclesiae», a *Law, Religion and Covid-19 Emergency*, papers 1 ed. P. Consorti, Pisa, DiReSom, 2020; *Law Religion and the Spread of Covid-19 Pandemic*, papers 2 ed. F. Balsamo, D. Tarantino, Pisa, DiReSom, 2020; *COVID-19 y libertad religiosa*, J. Martínez-Torrón, B. Rodrigo Lara (Coordinadores), Madrid, Iustel, 2020. Nelle riviste, si segnalano la sezione *Cronaca* dei «Quaderni di diritto e politica ecclesiasti-

L'emergenza sanitaria ha preso in questo modo il sopravvento su ogni diverso aspetto dell'esistenza umana e ha posto il diritto alla salute al di sopra di tutti gli altri, ridimensionando all'improvviso lo spazio ordinariamente riconosciuto dalla Costituzione ai diritti di libertà, ugualmente fondamentali, ma (a quanto pare) in condizioni normali.

E qui sta il punto. Il passaggio da una condizione di normalità a uno stato di emergenza, di per sé eccezionale, ha travolto il consueto procedere del bilanciamento tra diritti confliggenti, obbligando le democrazie costituzionali a confrontarsi con l'emergenza stessa.²¹ La bilancia costituzionale, per usare le parole di Francesco Alicino, ha cominciato «a pendere dalla parte della tutela della salute e a ridimensionare il peso del diritto di manifestare *coram populo* la fede religiosa».²² Forse non soltanto a pendere, ma addirittura a spezzarsi sotto il peso di un diritto, quello alla salute, che è stato assunto non tanto e non solo nella sua accezione individuale, quanto nella sua proiezione collettiva, anzi *pubblica*.

In questa situazione non sorprende che i canoni di adeguatezza, proporzionalità e ragionevolezza, su cui ordinariamente si fonda il bilanciamento

ca» 2 (2020), p. 225 ss. con contributi di S. Montesano, A. Castro Jover, J. García Oliva, V. Pacillo, M. Trédez-Lopez, W. Wieshaider rispettivamente su Italia, Spagna, Regno Unito, Svizzera, Francia, Austria e Germania; nonché la sezione *Monografica: "COVID-19 y libertad religiosa"*, Coordinadora B. Rodrigo Lara, «Revista General de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado» 54 (2020). Si vedano inoltre: A. LICASTRO, *Normativa anti Covid vs. Free Exercise Clause nella giurisprudenza della Corte Suprema USA: un ritorno alla dottrina della "neutralità" nell'interpretazione dei principi costituzionali in materia religiosa?*, «Stato, Chiese e pluralismo confessionale. Rivista telematica (www.statoechiese.it)» 15 (2020), p. 34 ss.; A. MADERA, *Some preliminary remarks on the impact of COVID-19 on the exercise of religious freedom in the United States and Italy*, «Stato, Chiese e pluralismo confessionale. Rivista telematica (www.statoechiese.it)» 16 (2020), p. 70 ss.

²¹ Cfr. A. RUGGERI, *Il coronavirus contagia anche le categorie costituzionali e ne mette a dura prova la capacità di tenuta*, «Diritti regionali. Rivista di diritto delle autonomie territoriali» 1 (2020), p. 368 ss.; P. CONSORTI, *Emergenza e libertà religiosa in Italia davanti alla paura della Covid-19*, «Revista General de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado» 54 (2020), p. 1 ss. Si vedano inoltre i contributi pubblicati nel numero monografico di «Questione Giustizia» 2 (2020) dedicato a *Il diritto nell'emergenza* di N. ROSSI, *Il diritto nell'emergenza*, p. 4 ss.; M. LUCIANI, *Avvisi ai naviganti del Mar pandemico*, p. 6 ss.; E. SCODITTI, *Il diritto iperbolico dello stato di emergenza*, p. 31 ss. Infine, tra i molti, *Emergenza Covid-19 e ordinamento costituzionale*, a cura di F. S. Marini, G. Scaccia, Torino, Giappichelli, 2020.

²² F. ALICINO, *Costituzione e religione in Italia al tempo della pandemia*, «Stato, Chiese e pluralismo confessionale. Rivista telematica (www.statoechiese.it)» 19 (2020), p. 9. Cfr. inoltre A. LICASTRO, *Il lockdown della libertà di culto al tempo della pandemia*, «CONSULTA ONLINE» 1 (2020), p. 236 ss.; A. FUCCILLO, M. ABU SALEM, L. DECIMO, *Fede interdetta? L'esercizio della libertà religiosa collettiva durante l'emergenza COVID-19: attualità e prospettive*, «Calumet – intercultural law and humanities review» 2020 all'indirizzo http://www.windogem.it/calumet/upload/pdf/mat_97.pdf, pp. 92-96; G. MACRÌ, *La libertà religiosa alla prova del Covid-19. Asimmetrie giuridiche nello "stato di emergenza" e nuove opportunità pratiche di socialità*, «Stato, Chiese e pluralismo confessionale. Rivista telematica (www.statoechiese.it)» 9 (2020), p. 23 ss.

costituzionalmente orientato tra diritti in conflitto, abbia condotto agli esiti che conosciamo. Tali esiti – si è opportunamente rilevato – non possono «apprezzarsi se non alla luce del loro rapporto con l'emergenza concretamente in atto, in ossequio a quel principio di temporaneità che contribuisce a definire lo statuto dogmatico delle norme eccezionali». ²³ Si tratta inoltre di esiti che vanno considerati nel loro complesso, non incidendo soltanto sull'esercizio del diritto di libertà religiosa, ma interessando molti altri diritti fondamentali, dalla libertà personale (art. 13 Cost.), alla libertà di domicilio (art. 14 Cost.), di circolazione e di soggiorno (art. 16), passando per la libertà di riunione (art. 17 Cost.). ²⁴ Senza contare le restrizioni che hanno avuto per oggetto l'istruzione scolastica e universitaria, l'accesso a cinema, teatri e musei, o ancora, le attività commerciali e lo svolgimento di manifestazioni sportive.

Non si può dunque guardare agli effetti prodotti dalla «catena normativa dell'emergenza», che trova nella delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 ²⁵ il suo primo anello, senza tenere nella dovuta considerazione due elementi: per un verso, la situazione emergenziale da cui è scaturita; per l'altro verso, il carattere generalizzato e trasversale delle restrizioni che sono state introdotte. Il fatto di ignorare tali presupposti – in fatto e in diritto – rischia infatti di aprire la strada a esegesi fuorvianti sul piano sistematico e, come tali, foriere di possibili conflitti. ²⁶

Quanto meno, se guardiamo alla cosiddetta “fase 1” dell'emergenza, quando l'esigenza di imporre il distanziamento sociale si è tradotta nell'adozione di misure unilateralmente imposte dalle autorità dello Stato con l'obiettivo indifferibile, primario e generalizzato di arrestare la diffusione del contagio. ²⁷

²³ Così A. CESARINI, *I limiti all'esercizio del culto nell'emergenza sanitaria e la 'responsabile collaborazione' con le confessioni religiose*, cit., p. 8.

²⁴ Di «limitazione, per così dire indiretta, conseguenza necessaria di misure volte a limitare, in primo luogo, la libertà di circolazione e di riunione» parla A. FERRARI, *Covid-19 e libertà religiosa*, 6 aprile 2020, in www.settimananews.it.

²⁵ Consiglio dei Ministri, delibera 31 gennaio 2020, *Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili*, G. U. Serie Generale n. 26 dell'1 febbraio 2020.

²⁶ F. ALICINO, *Costituzione e religione in Italia al tempo della pandemia*, cit., p. 8. Nello stesso senso N. COLAIANNI, *La libertà di culto al tempo del coronavirus*, «Stato, Chiese e pluralismo confessionale. Rivista telematica (www.statoeChiese.it)» 7 (2020), pp. 28-29.

²⁷ Non entriamo qui naturalmente nel merito del dibattito che ha animato i costituzionalisti in ordine alla legittimità, sul piano formale, dei provvedimenti susseguitisi all'interno della catena normativa dell'emergenza, come pure delle polemiche riguardanti il mancato aggiornamento del piano pandemico nazionale. Relativamente al primo di questi due aspetti si rinvia a M. LUCIANI, *Il sistema delle fonti del diritto alla prova dell'emergenza*, «Rivista AIC» 2 (2020), p. 109 ss.; M. BIGNAMI, *Le fonti del diritto tra legalità e legittimità nell'emergenza sanitaria*, «Questione Giustizia» 2 (2020), p. 11 ss.

3. FASE 1: LA SALUTE DEL CORPO, PRIMA DI TUTTO

Questa prima fase si è avviata, come noto,²⁸ con il decreto legge del 23 febbraio 2020²⁹ che, seppure circoscritto ad alcune aree del Paese, ha prescritto alle autorità competenti di adottare «ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica» (art. 1, comma 1). Tra queste, il divieto di allontanarsi e di accedere ai comuni maggiormente interessati dall'epidemia,³⁰ la sospensione dei servizi educativi e delle gite scolastiche, la chiusura di università, uffici pubblici, musei e luoghi di cultura (art. 1, comma 2) e, per quanto più ci interessa, la «sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e *religioso*, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico» (art. 1, comma 2, lett. c).

Successivamente, con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'1 marzo 2020 (DPCM)³¹ sono state confermate le limitazioni già disposte con il provvedimento del 23 febbraio nei confronti dei comuni di Lombardia e Veneto (art. 1). Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus in altre regioni (Emilia Romagna, Lombardia, Veneto) e province (Savona, Pesaro e Urbino, Bergamo, Lodi, Piacenza e Cremona),³² sono state però introdotte anche ulteriori misure di contenimento che, oltre a sospendere fino all'8 marzo l'esercizio di varie attività (art. 2) – tra cui le manifestazioni

²⁸ Per una puntuale ricostruzione dei provvedimenti che sono stati adottati da febbraio a maggio 2020 si rinvia a S. MONTESANO, *Libertà di culto ed emergenza sanitaria: sintesi ragionata delle limitazioni introdotte in Italia per contrastare la diffusione del Covid-19*, «Quaderni di diritto e politica ecclesiastica» 2 (2020), p. 255 ss. Cfr. inoltre R. SANTORO, G. FUSCO, *Diritto canonico e rapporti Stato-Chiesa in tempo di pandemia*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2020, p. 10 ss.

²⁹ Decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, *Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*, G.U. Serie Generale n. 45 del 23 febbraio 2020. Abrogato dal decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 (art. 5 c. 1 lett. a) ad eccezione degli articoli 3, comma 6-bis, e 4.

³⁰ I comuni immediatamente interessati da tali misure sono stati materialmente individuati con l'allegato 1 al DPCM, 23 febbraio 2020, *Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*, G.U. Serie Generale n. 45 del 23 febbraio 2020. Più in dettaglio, si è trattato dei comuni di Bertinico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini in Lombardia e del comune di Vo' in Veneto.

³¹ DPCM, 1 marzo 2020, *Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*, G.U. Serie Generale n. 52 dell'1 marzo 2020. Il DPCM ha cessato di produrre effetti dalla data di efficacia delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020.

³² Si vedano gli allegati 2 e 3 al DPCM dell'1 marzo 2020.

e gli eventi di *carattere religioso*, già considerati dal decreto legge del 23 febbraio (art. 2, comma 1, lett. c)³³ – hanno subordinato l’apertura dei luoghi di culto a determinate condizioni. Più in particolare, «all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro» (art. 2, comma 1, lett. d).³⁴

L’8 marzo 2020³⁵ le misure di contrasto e di contenimento del Covid-19 sono state estese all’intero territorio nazionale, seguendo però, ancora una volta, lo schema del «doppio binario». ³⁶ E così, in Lombardia, nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbanco-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia è stata confermata la sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, *anche religiosa* (art. 1, comma 1, lett. g).³⁷ Inoltre, si è subordinata l’apertura dei luoghi di culto all’osservanza delle condizioni già introdotte dal DPCM dell’1 marzo. Con riguardo alle restanti aree del Paese si è invece disposta, da un lato, la sospensione delle «cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri» (art. 1, comma 1, lett. i),³⁸ dall’altro, l’estensione

³³ Nel quadro dei ristori previsti in ragione delle limitazioni introdotte dai provvedimenti anti Covid qui esaminati, il decreto legge 2 marzo 2020, n. 9 recante *Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19* (G.U. Serie Generale n. 53 del 2 marzo 2020) ha considerato anche la sopravvenuta impossibilità di adempiere alle prestazioni concernenti attività di interesse religioso quali possono essere, ad esempio, i pellegrinaggi (art. 28, comma 1, lett. e). Più in generale, M. L. LO GIACCO, *I pellegrinaggi vietati in tempo di pandemia da Covid-19*, in www.diresom.net, p. 1 ss. (ultimo accesso 4 febbraio 2021). Il decreto legge del 2 marzo è stato abrogato dalla legge del 24 aprile 2020, n. 27 (art. 1, comma 2), fatti salvi gli atti e i provvedimenti adottati, nonché gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del provvedimento stesso.

³⁴ Rileva come a partire da questa disposizione le specificità religiose siano divenute progressivamente oggetto di crescente attenzione A. GIANFREDA, *Tra terra e cielo. Libertà religiosa, riti funebri e spazi cimiteriali*, Tricase (LE), Libellula, 2021, p. 328.

³⁵ DPCM, 8 marzo 2020, *Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19*, G.U. Serie Generale n. 59 dell’8 marzo 2020. In riferimento al DPCM dell’8 marzo 2020 il Ministro dell’Interno ha emanato la Direttiva n. 14606 dell’8 marzo 2020 destinata ai Prefetti per l’attuazione dei controlli nelle “aree a contenimento rafforzato”. Il DPCM ha cessato di produrre effetti dalla data di efficacia delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020.

³⁶ Così S. MONTESANO, *Libertà di culto ed emergenza sanitaria*, cit., p. 257.

³⁷ Vengono sospese, più in particolare, «tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d’esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi è sospesa ogni attività».

³⁸ Su quest’ultimo punto si rinvia ad A. GIANFREDA, *Libertà religiosa e culto dei defunti nell’e-*

anche a quest'ultime dell'osservanza delle condizioni previste per l'apertura dei luoghi di culto, di cui si è appena detto (art. 2, comma 1, lett. v).

Con la sospensione delle cerimonie religiose, ivi comprese quelle funebri sull'intero territorio nazionale, lo stato d'emergenza ha preso irrimediabilmente il sopravvento sull'esercizio del culto in forma associata da parte dei fedeli della Chiesa cattolica, ma anche delle altre confessioni religiose.³⁹ E lo ha fatto con una disposizione che davanti al dilagare della sofferenza e della morte cagionato dal Covid-19 ha chiaramente anteposto la salute dei corpi alla salvezza delle anime e, ancor prima, al crescente bisogno di conforto spirituale invocato dai fedeli di ogni religione di fronte allo sgomento e alla ricerca di senso suscitati dal SARS-CoV-2.

Dal canto suo la Conferenza Episcopale Italiana (CEI) ha complessivamente avallato le decisioni del Governo, condividendone la *ratio* emergenziale, con spirito di collaborazione e senso di responsabilità.⁴⁰ Ben diversa è stata – come vedremo – la reazione di almeno una parte della dottrina che si è prontamente interrogata non solo sulla portata e dunque sugli effetti da attribuire al divieto di compiere cerimonie religiose,⁴¹ ma anche, più in generale, sulla legittimità delle restrizioni che hanno progressivamente compresso l'esercizio del diritto di libertà religiosa.

Come non menzionare, da questo punto di vista, anche le polemiche suscitate dall'introduzione del primo dei modelli di autodichiarazione volti a

poca del Coronavirus, 17 marzo 2020, all'interno del dossier *Emergenza coronavirus* di Olir.it. L'autrice rileva peraltro che le «restrizioni “dolorosamente” fatte proprie dalla Chiesa italiana (...) non escludono *in toto* le esequie ecclesiastiche, ma si limitano a ridurre, in molti casi, il rito alla sola fase della benedizione della salma nel luogo della sepoltura. Ciò che si perde rimane comunque la messa esequiale e dunque la percezione proprio del significato pasquale della stessa oltre che la dimensione comunitaria che segnala visibilmente l'appartenenza del defunto e dei suoi cari al Popolo di Dio».

³⁹ Basti ricordare tutte le questioni poste anche in ordine alle sepolture islamiche che hanno interessato non solo l'esercizio dei riti ma la stessa inumazione delle salme. In proposito si rinvia all'analisi puntuale di A. GIANFREDA, *Tra terra e cielo. Libertà religiosa, riti funebri e spazi cimiteriali*, cit., p. 330 ss.

⁴⁰ Si vedano al riguardo i comunicati della CEI del 5 e dell'8 marzo pubblicati sul sito della medesima Conferenza all'indirizzo <https://salute.chiesacattolica.it/emergenza-covid-19/> (ultimo accesso 4 febbraio 2021). Con particolare riferimento alla decisione del Governo di sospendere a livello preventivo «le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri», il comunicato dell'8 marzo si pronuncia nei seguenti termini: «l'interpretazione fornita dal Governo include rigorosamente le Sante Messe e le esequie tra le “cerimonie religiose”. Si tratta di un passaggio fortemente restrittivo, la cui accoglienza incontra sofferenze e difficoltà nei Pastori, nei sacerdoti e nei fedeli. L'accoglienza del Decreto è mediata unicamente dalla volontà di fare, anche in questo frangente, la propria parte per contribuire alla tutela della salute pubblica».

⁴¹ Sul punto si rinvia ad A. LICASTRO, *Il lockdown della libertà di culto al tempo della pandemia*, cit., pp. 234-235 e alla bibliografia ivi indicata.

giustificare le ragioni degli spostamenti da consentirsi in deroga al generale divieto di circolazione previsto. Si tratta, come noto, di modelli che hanno subito nel corso del tempo tanti e tali cambiamenti da divenire persino oggetto di scherno.⁴² Nel primo di questi modelli, che è stato adottato all'indomani delle misure varate con il decreto #IoRestoaCasa,⁴³ gli spostamenti consentiti erano infatti espressamente ammessi per quattro motivi: salute, rientro al proprio domicilio, comprovate esigenze di lavoro e situazioni di necessità.

Sebbene il modello di autocertificazione predisposto dal Ministero dell'Interno non richiamasse espressamente le esigenze di culto tra tali motivi, le FAQs emanate dal Viminale (che con il passare del tempo hanno assunto la funzione, sicuramente discutibile sul piano giuridico, ma altrettanto utile su quello pratico, di integrare in via interpretativa il dettato di provvedimenti, non sempre cristallini) hanno fornito importanti chiarimenti in materia di esercizio del culto, ma non solo. Si è così, per un verso, fatta salva la possibilità di «raggiungere il luogo di culto più vicino a casa, intendendo tale spostamento per quanto possibile nelle prossimità della propria abitazione». Per l'altro, ammessa la facoltà di raggiungere anche altri «luoghi di culto in occasione degli spostamenti comunque consentiti, cioè quelli determinati da comprovate esigenze lavorative o da necessità», purché questi luoghi fossero collocati «lungo il percorso già previsto». Relativamente alla possibilità di celebrare messe e matrimoni, funerali o altri riti religiosi le FAQs precisavano poi che erano sospese sull'intero territorio nazionale le cerimonie prevedenti «la partecipazione di significativi gruppi di persone, compresi i funerali. Pertanto (era) sospesa la celebrazione in presenza di una pluralità di fedeli della messa e degli altri riti religiosi come, a mero titolo di esempio, la preghiera del venerdì mattina per la religione islamica, il culto evangelico domenicale o le funzioni presso la sinagoga durante il sabato». Si consentiva invece «l'apertura e l'accesso ai luoghi di culto, purché si evit(assero) assembramenti e si assicur(asse) la distanza tra i frequentatori non inferiore a un metro».⁴⁴

Il 25 marzo 2020, con un nuovo decreto legge, si è prevista la possibilità di adottare, «secondo principi di adeguatezza e proporzionalità», una o più misure su specifiche parti del territorio nazionale o, all'occorrenza, sulla sua

⁴² L. DE GREGORIO, *(Sor)ridere al tempo del COVID 19*, «Stato, Chiese e pluralismo confessionale. Rivista telematica (www.statoechiese.it)» 17 (2020), p. 1 ss.

⁴³ DPCM, 9 marzo 2020, *Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*, G.U. n. 62 del 9 marzo 2020. Questo DPCM ha cessato di produrre i suoi effetti dall'entrata in vigore delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020.

⁴⁴ Cfr. S. MONTESANO, *Libertà di culto ed emergenza sanitaria*, cit., p. 258.

totalità, per periodi definiti e comunque non superiori a trenta giorni (art. 1, comma 1). Tra queste misure veniva nuovamente confermata, con particolare riferimento all'esercizio del culto, la possibilità di limitare o interrompere manifestazioni, iniziative, eventi e ogni altra forma di riunione in luogo pubblico o privato, «anche di carattere culturale, ludico, sportivo, ricreativo e religioso». Inoltre, si rinnovava la facoltà di sospendere le «cerimonie civili e religiose»; di limitare l'«ingresso nei luoghi destinati al culto»; di chiudere i luoghi di aggregazione (art. 1, comma, 2, lett. g, h, i).⁴⁵

Parallelamente, una nota del Ministero dell'Interno – Direzione centrale degli Affari dei Culti del 27 marzo,⁴⁶ forniva importanti precisazioni in risposta ai quesiti formulati dalla CEI, alla vigilia delle celebrazioni pasquali.

La nota chiariva innanzitutto che, «salvo diversa disposizione delle autorità religiose», i provvedimenti adottati dallo Stato non disponevano la chiusura dei luoghi di culto. La preghiera individuale era dunque consentita, purché l'accesso alle chiese avvenisse nel rispetto della normativa vigente, garantendo le distanze minime previste ed evitando assembramenti. A tal fine si precisava che l'accesso alla chiesa doveva avvenire soltanto «in occasione di spostamenti determinati da “comprovate esigenze lavorative”, ovvero “per situazioni di necessità” e che la chiesa», circostanza quest'ultima foriera di critiche, doveva trovarsi «lungo il percorso».

Sul versante delle celebrazioni liturgiche si chiariva poi, evocando la *ratio* di tutela della salute pubblica sottesa alle limitazioni introdotte con la normativa anti Covid, che le limitazioni in questione non vietavano le celebrazioni in sé e per sé, quanto piuttosto «la partecipazione del popolo», con l'obiettivo di impedire “raggruppamenti” potenzialmente idonei a favorire la diffusione del virus. Per la stessa ragione, non si escludeva la presenza, insieme ai celebranti, degli «accoliti necessari per l'ufficiatura del rito», trattandosi di attività ordinariamente svolte da un numero limitato di persone e, come tali, inidonee a causare il pericolo di assembramenti.

Analoga sorte è stata riservata ai riti della Settimana Santa, con riferimento ai quali sono state indicate però anche le tipologie di soggetti ammessi allo svolgimento dei riti in presenza: celebranti, diaconi, lettori, organisti, cantori e operatori di trasmissione.⁴⁷ A ciò si aggiunge la precisazione – se

⁴⁵ Decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, *Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*, G.U. Serie Generale n. 79 del 25 marzo 2020, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, G.U. 23 maggio 2020, n. 132. Alcuni esempi di provvedimenti adottati dai Presidenti delle Regioni sono riportati in A. FUCCILLO, M. ABU SALEM, L. DECIMO, *Fede interdetta?*, cit., pp. 90-91.

⁴⁶ Nota Ministero dell'Interno – Direzione centrale degli Affari dei culti (prot. 3617 del 27 marzo 2020), consultabile all'indirizzo <https://www.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/specifiche-chiese.pdf> (ultimo accesso 4 febbraio 2021).

⁴⁷ Si tratta in realtà delle stesse figure la cui presenza era stata sollecitata nell'interlocu-

non discutibile, curiosa – che ha autorizzato tali soggetti ad autocertificare l'esistenza di «comprovate esigenze lavorative», nonostante «il servizio liturgico non sia direttamente assimilabile ad un rapporto di impiego, e peraltro non comporti né un contratto né una retribuzione».

Infine la nota del Ministero dell'Interno puntualizzava che la celebrazione dei matrimoni era consentita solo se alla presenza del celebrante, dei nubendi e dei testimoni, onde evitare, ancora una volta, assembranti tali da favorire la diffusione del contagio. Quest'ultimo chiarimento ha peraltro e per converso acceso i riflettori sulle celebrazioni che la nota del Ministero non ha viceversa menzionato; non ultime le esequie, avvertite tanto più urgenti e irrinunciabili in un frangente come quello segnato dal SARS-CoV-2.⁴⁸

Mentre si ricostruisce la catena normativa che nella prima fase dell'emergenza ha raggiunto il suo culmine con il decreto del 25 marzo 2020 viene quasi naturale ripercorrere, come in un *flashback*, le immagini insolite e dolorose della preghiera universale che papa Francesco ha indetto e celebrato, in completa solitudine sotto una pioggia battente, proprio il 27 marzo 2020, sul sagrato della basilica di San Pietro.

Ma lo stesso può dirsi per i riti della Pasqua vissuta in tempo di Covid, o per i tanti fotogrammi che raccontano le messe celebrate in *streaming* durante il *lockdown*, dapprima con strumenti di fortuna, poi in forma sempre più consapevole e organizzata.⁴⁹ Una “soluzione di fortuna” che, se da una parte, ha consentito ai fedeli di continuare a riunirsi, seppure rigorosamente

zione della Segreteria Generale della CEI con la Presidenza del Consiglio dei Ministri «per garantire un minimo di dignità alla celebrazione». Cfr. al riguardo gli *Orientamenti per la Settimana Santa* che sono stati pubblicati dalla Presidenza della CEI il 25 marzo 2020 (https://chiciseparera.chiesacattolica.it/wp-content/uploads/sites/59/2020/03/Orientamenti_Settimana_Santa.pdf), sulla base del decreto con cui la Congregazione per il Culto divino e la Disciplina dei Sacramenti ha aggiornato, su richiesta del pontefice, le indicazioni già offerte con precedente provvedimento del 19 marzo. Il testo della Congregazione (consultabile online all'indirizzo https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/ccdds/documents/rc_con_ccdds_doc_20200325_decreto-intempodicovid_it.html) disciplinava le celebrazioni della Settimana Santa, dando disposizioni specifiche per i Paesi colpiti dall'emergenza sanitaria.

⁴⁸ Più diffusamente sul punto A. GIANFREDA, *Tra terra e cielo. Libertà religiosa, riti funebri e spazi cimiteriali*, cit., p. 323 ss.

⁴⁹ Al fine di accompagnare i sacerdoti in questa nuova sfida l'Ufficio Nazionale per le Comunicazioni Sociali della CEI ha pubblicato il 27 marzo 2020 alcune indicazioni pratiche. Il documento, dal titolo *Celebrare in diretta TV o in streaming* è consultabile all'indirizzo https://chiciseparera.chiesacattolica.it/wp-content/uploads/sites/59/2020/03/Messa_Tv_streaming.pdf. Tra le indicazioni fornite, vi era, in particolare, l'invito a celebrare in sincrono. La “contemporaneità” assicurata dalla trasmissione “in diretta” delle celebrazioni «vuole e può (infatti) favorire la “partecipazione”, che, precisava il documento, «è molto più di un semplice “seguire” la Messa».

distanziati, davanti a televisori e *device*,⁵⁰ per l'altra parte, ha improvvisamente esteso a tutti, senza distinzione alcuna, l'esperienza della comunione spirituale, fino a questo momento riservata soltanto ad alcuni fedeli.⁵¹

Ma alla mente tornano anche gli episodi di cronaca di cui sono state pro-

⁵⁰ In proposito si rinvia alle analisi svolte da R. MAIER, *Streaming eucaristici in tempi di epidemia. Una riflessione in seconda battuta*, 29 marzo 2020 all'interno del dossier *Emergenza Coronavirus* di Olir.it. Nell'ambito del medesimo dossier, sempre a opera dello stesso autore, si segnalano i contributi *Libertà religiosa e pandemia: tre paradossi invisibili e tre varchi per abitarli / Parte I – Tre paradossi invisibili* nonché *Libertà religiosa e pandemia: tre paradossi invisibili e tre varchi per abitarli / Parte II – I varchi possibili* che sono stati rispettivamente pubblicati l'11 e il 17 maggio 2020 e sono ugualmente consultabili all'interno del medesimo dossier. Cfr. inoltre R. SANTORO, G. FUSCO, *Diritto canonico e rapporti Stato-Chiesa in tempo di pandemia*, cit., p. 97 ss.

Preoccupazioni per le limitazioni imposte alla celebrazione dei sacramenti durante la prima fase dell'emergenza sono state in particolare espresse da V. PACILLO, *Il diritto di ricevere i sacramenti di fronte alla pandemia. Ovvero, l'emergenza da COVID-19 e la struttura teologico-giuridica della relazione tra il fedele e la rivelazione della Grazia*, 6 aprile 2020, nel dossier *Emergenza Coronavirus* di Olir.it. Opportuni rilievi muove anche G. BONI, *Il fondamentale diritto dei fedeli ai sacramenti*, 7 maggio 2020, <https://www.centrostudilivatinio.it/il-fondamentale-diritto-dei-fedeli-ai-sacramenti/>.

Dal canto suo, G. DALLA TORRE, *Coronavirus. Gli ordini dati dallo Stato e gli ordini interni della Chiesa*, «Avvenire», 22 marzo 2020 (<https://www.avvenire.it/opinioni/pagine/gli-ordini-dati-dello-stato-e-lordine-interno-della-chiesa>), pur ammettendo che «esiste un diritto fondamentale dei fedeli a ricevere dai propri pastori gli aiuti derivanti dai beni spirituali della Chiesa, in particolare i sacramenti (can. 213 del Codice canonico)» ricorda anche che «il diritto ai sacramenti è soggetto a determinate condizioni, nel senso che essi non possono essere negati a quanti siano ben disposti a riceverli, non abbiano una proibizione giuridica di riceverli, e inoltre – secondo quanto recita il can. 843 § 1 – siano chiesti “opportunitamente”. A ben vedere» – proseguiva l'autore – «è in questo “opportunitamente” la chiave di risposta al quesito prospettato. Nel senso che l'esercizio del diritto al sacramento – e quindi l'obbligo per il pastore di amministrarlo – è legato a circostanze soggettive e oggettive, di tempo e di luogo. In particolare, insieme al bene spirituale del fedele, si deve tenere conto anche di situazioni come quella presente, in cui è in gioco il bene salute e il bene vita dei consociati, oltre che il bene comune dell'intera società, che il diffondersi del coronavirus attacca sotto molti profili: da quelli relazionali, a quelli lavorativi, economici culturali. Si tratta di beni tutti che il magistero sociale della Chiesa ha più volte sottolineato vedendone la connessione con diritti naturali. D'altra parte, a fronte dell'affermazione del diritto di libertà religiosa quale inviolabile spettanza dell'uomo, come singolo e nelle comunità religiose, la stessa dottrina cattolica considera che in determinate evenienze l'autorità civile possa legittimamente porre dei limiti al relativo esercizio. Come afferma la dichiarazione del Concilio Vaticano II *Dignitatis humanae* (n. 7)» – conclude Giuseppe Dalla Torre «il criterio per legittimare un intervento limitativo dell'esercizio della libertà religiosa è che esso sia conforme all'ordine morale oggettivo, cioè risponda a un ordine pubblico informato a giustizia. A questo fa eco, tra l'altro, il principio morale della responsabilità personale e sociale nell'esercizio dei diritti, anche quelli qualificabili come naturali o fondamentali».

⁵¹ In proposito F. LOMBARDI, *La comunione spirituale*, 18 aprile 2020, in vaticanews all'indirizzo <https://www.vaticannews.va/it/vaticano/news/2020-04/diario-crisi-comunione-spirituale-padre-lombardi-coronavirus.html>.

tagoniste le forze dell'ordine, che hanno fatto il loro ingresso nelle chiese durante le messe per sanzionare il mancato rispetto delle disposizioni anti Covid.⁵² Si tratta di episodi che, indipendentemente dalle singole circostanze, sono stati giuridicamente stigmatizzati in relazione all'art. 5.2 dell'accordo di revisione del Concordato lateranense e all'art. 405 del codice penale: il primo – fatti salvi i «casi di urgente necessità» – vieta, come noto, l'ingresso della forza pubblica negli edifici aperti al culto, senza previo avviso all'autorità ecclesiastica; il secondo, sanziona invece penalmente il turbamento di funzioni, cerimonie e pratiche religiose.⁵³

A prescindere da questi rilievi, ciò che forse maggiormente colpisce, rievocando a distanza di tempo tali episodi, è l'affiorare di un'insoddisfazione crescente verso le restrizioni imposte dalle disposizioni anti contagio all'esercizio del culto *coram populo*.⁵⁴ Dopo una prima fase, ispirata al senso di collaborazione e di responsabilità promosso dalla CEI, tale insoddisfazione ha infatti cominciato a diffondersi tra alcuni pastori e fedeli, parimenti animati dall'intenzione di riaffermare il diritto/dovere riconosciuto in capo ai secondi di ricevere dai primi «gli aiuti derivanti dai beni spirituali della Chiesa, soprattutto dalla Parola di Dio e dai sacramenti», secondo quanto prescritto al can. 213 del codice di diritto canonico.⁵⁵

4. FASE 2: IL GRADUALE RITORNO ALLE CELEBRAZIONI IN PRESENZA

A onor del vero, come già detto, anche in dottrina non tutti hanno condiviso, nel metodo e nel merito, i provvedimenti unilateralmente imposti dal Governo italiano nella prima fase dell'emergenza. Non tanto e non solo sul piano dell'osservanza dei canoni di adeguatezza, proporzionalità e ragionevolezza chiamati a garantire – anche in tempo di pandemia – la legittimità

⁵² Ricostruisce alcuni di questi episodi di cronaca A. TIRA, *Libertà di culto ed emergenza sanitaria: il protocollo del 7 maggio 2020 concordato tra Ministero dell'Interno e Conferenza Episcopale Italiana*, «Giustizia insieme» 16 maggio 2020, p. 1 ss. all'indirizzo <https://www.giustiziainsieme.it/it/diritto-dell-emergenza-covid-19/1089-liberta-di-culto-ed-emergenza-sanitaria-il-protocollo-del-7-maggio-2020?hitcount=0> (ultimo accesso 4 febbraio 2021).

⁵³ Al riguardo R. SANTORO, *La tutela penale del sentimento religioso ai tempi del Covid-19: il caso del turbamento di funzioni religiose da parte delle Forze dell'ordine*, 22 aprile 2020, all'interno del dossier *Emergenza Coronavirus* di OIIR.it. Cfr. inoltre M. D'ARIENZO, *È legittima la sospensione della Messa in forma pubblica? Risponde un'ecclesiasticista*, in Acistampa.com, 23 aprile 2020 (all'indirizzo <https://www.acistampa.com/story/e-legittima-la-sospensione-della-messa-in-forma-pubblica-risponde-una-ecclesiasticista-13992>, ultimo accesso 4 febbraio 2021); G. BONI, *Il fondamentale diritto dei fedeli ai sacramenti*, cit.; R. SANTORO, G. FUSCO, *Diritto canonico e rapporti Stato-Chiesa in tempo di pandemia*, cit., pp. 24-26.

⁵⁴ In tal senso A. TIRA, *Libertà di culto ed emergenza sanitaria*, cit., pp. 2-3.

⁵⁵ Sull'amministrazione dei sacramenti in tempo di pandemia R. SANTORO, G. FUSCO, *Diritto canonico e rapporti Stato-Chiesa in tempo di pandemia*, cit., p. 90 ss.

costituzionale del giudizio di bilanciamento tra diritti in conflitto,⁵⁶ quanto piuttosto su quello dell'asserita violazione del principio di bilateralità pattizia.⁵⁷

Secondo quest'ultimo orientamento i provvedimenti unilateralmente imposti dall'Esecutivo avrebbero infatti comportato un'indebita ingerenza dello Stato nell'ordine proprio delle confessioni religiose, in evidente contrasto con gli artt. 7, comma 2 e 8, comma 3 della Costituzione. Viceversa, l'osservanza di tali disposizioni avrebbe voluto che il Governo introducesse limitazioni al libero esercizio del culto solo in accordo con le confessioni religiose, così da assicurare l'effettiva salvaguardia delle «specificità teologiche e istituzionali» di ognuna di esse.⁵⁸

Nell'ambito poi dei rapporti tra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica, la scelta dell'Esecutivo di procedere unilateralmente avrebbe causato anche la violazione di obblighi ulteriori, che si trovano sanciti all'interno dell'accordo di Villa Madama. Più in particolare, dell'obbligo di rispettare la «libertà della Chiesa cattolica di disciplinare senza interventi dello Stato il libero esercizio

⁵⁶ Tra i molti, T. DI IORIO, *La quarantena dell'anima del civis-fidelis. L'esercizio del culto nell'emergenza sanitaria da Covid-19 in Italia*, «Stato, Chiese e pluralismo confessionale. Rivista telematica (www.statoechiese.it)» 11 (2020), p. 36 ss. Critiche esprime anche A. LICASTRO, *Il lockdown della libertà di culto al tempo della pandemia*, cit., p. 236 ss.

⁵⁷ V. PACILLO, *La sospensione del diritto di libertà religiosa nel tempo della pandemia*, cit.; ID., *La libertà di culto di fronte all'emergenza Covid-19. Profili di diritto canonico e di diritto ecclesiastico italiano*, «Il diritto ecclesiastico» 1-2 (2019), p. 11 ss.; ID., *La libertà di culto al tempo del coronavirus: una risposta alle critiche*, «Stato, Chiese e pluralismo confessionale. Rivista telematica (www.statoechiese.it)» 8 (2020), p. 85 ss.; C. GENTILE, *L'epidemia di Covid-19, la libertà di culto ed i rapporti Stato-Chiesa*, «federalismi.it», Osservatorio emergenza Covid-19, 15 aprile 2020, p. 1 ss.; F. ADERNÒ, *Il nuovo decreto-legge n. 19/2020: un suggerimento ermeneutico ecclesiasticistico*, «Diritti regionali» 1 (2020), p. 482 ss.; M. CARRER, *Salus rei publicae et salus animarum, ovvero sovranità della Chiesa e laicità dello Stato: gli artt. 7 e 19 Cost. ai tempi del coronavirus*, «BioDiritto» 2 (2020), p. 339 ss. Di sana cooperatio parla V. MARANO, *Covid e libertà religiosa. Una prova inedita per la sana cooperatio fra Stato e Chiesa*, in *Emergenza Covid-19 e ordinamento costituzionale*, cit., p. 257 ss.

⁵⁸ V. PACILLO, *La libertà di culto al tempo del coronavirus: una risposta alle critiche*, cit., p. 87. Nel merito, secondo l'autore, la situazione di «forza maggiore» causata dal Covid «non può in alcun modo consentire di ritenere lettera morta il secondo comma dell'art. 7 e il terzo comma dell'art. 8 della Costituzione italiana: perché, nel nostro ordinamento, la concreta attuazione della libertà religiosa (che si ha, che sia ben chiaro, non solo quando si promuove, ma anche quando si è costretti a reprimere) passa attraverso una garanzia delle specificità, non attraverso l'azzeramento di queste a colpi di atti amministrativi» (ivi, pp. 89-90). *Contra* N. COLAIANNI, *La libertà di culto al tempo del coronavirus*, cit., p. 31 ss. Analogamente G. CIMBALO, *Il papa e la sfida della pandemia*, «Stato, Chiese e pluralismo confessionale. Rivista telematica (www.statoechiese.it)» 9 (2020), p. 13 ss. Si vedano inoltre F. BOTTI, *Bagattelle per una pandemia*, «Stato, Chiese e pluralismo confessionale. Rivista telematica (www.statoechiese.it)» 10 (2020), p. 1 ss.; F. ALICINO, *Costituzione e religione in Italia al tempo della pandemia*, cit., p. 10 ss.; A. CESARINI, *I limiti all'esercizio del culto nell'emergenza sanitaria e la 'responsabile collaborazione' con le confessioni religiose*, cit., p. 10 ss.

del culto» (art. 2.1).⁵⁹ Con l'aggravante, integrata nel caso di specie, della violazione del principio di diritto internazionale *pacta sunt servanda*. In altre parole, per essere legittima la limitazione «anche temporanea» della libertà di culto, «– pur se diretta alla tutela di altri diritti fondamentali –»,⁶⁰ doveva avvenire nel rispetto delle regole e delle procedure fissate sia dalla normativa pattizia sia dal diritto internazionale.⁶¹ Inclusa la previsione, di cui all'art. 14 dell'accordo di revisione del Concordato lateranense che demanda a una commissione paritetica il compito di trovare «un'amichevole soluzione» di fronte all'eventuale insorgere di difficoltà interpretative o applicative.

Se i termini di questo dibattito, a tratti molto acceso, sono a tutti noti, altrettanto risaputo è che con l'avvio della “fase 2”, diretta a disciplinare il graduale ritorno alla normalità, anche i presupposti della decretazione d'urgenza sono mutati,⁶² come pure le condizioni in base alle quali procedere al bilanciamento tra i diversi diritti in conflitto fra loro.

Nel merito la fase 2 è stata varata con il DPCM del 26 aprile 2020⁶³ che, sul versante specifico dell'esercizio del culto, non ha sicuramente soddisfatto le aspettative in esso riposte. Il provvedimento in esame non ha infatti concesso il tanto auspicato ritorno alle celebrazioni con il concorso del popolo. Ha invece mantenuto in vigore le disposizioni che già sospendevano le cerimonie e le manifestazioni a carattere religioso, come pure la previsione che consentiva l'apertura dei luoghi di culto, ma solo in subordine all'adozione di misure idonee a prevenire la diffusione del contagio. Di nuovo, autorizzava soltanto la partecipazione dei “congiunti” alle cerimonie funebri «fino a un massimo di quindici persone, con funzione da svolgersi preferibilmente all'aperto, indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro» (art. 1, comma 1 lett. i).⁶⁴

⁵⁹ V. PACILLO, *La sospensione del diritto di libertà religiosa nel tempo della pandemia*, cit.

⁶⁰ ID., *La libertà di culto al tempo del coronavirus: una risposta alle critiche*, cit., p. 91 (il corsivo è di chi scrive).

⁶¹ *Ibid.* Di diverso avviso F. BOTTI, *Bagattelle per una pandemia*, cit., p. 8 ss.

⁶² Cfr. A. LICASTRO, *Il lockdown della libertà di culto al tempo della pandemia*, cit., p. 241, che pare indicare proprio nella *proporzionalità, durata e differenziazione* i criteri sulla base dei quali procedere alle valutazioni del caso.

⁶³ DPCM, 26 aprile 2020, *Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*, G.U. Serie Generale n. 108 del 27 aprile 2020.

⁶⁴ Ulteriori precisazioni in materia sono state peraltro fornite dal capo dipartimento del Ministero dell'Interno il 30 aprile 2020 in risposta a un quesito sottoposto dalla Segreteria Generale della CEI (<https://chiciseparera.chiesacattolica.it/wp-content/uploads/sites/59/2020/04/Esequie-indicazioni-Ministero-Interno-30-aprile-2020.pdf>). Si veda inoltre la nota complementare al testo del Ministero dell'Interno a firma del segretario generale della CEI rilasciata il 30 aprile 2020 (<https://salute.chiesacattolica.it/wp-content/uploads/>

L'entità della delusione cagionata dall'infrangersi delle aspettative riposte nel provvedimento del 26 aprile 2020⁶⁵ è stata direttamente proporzionale alla fermezza con cui la CEI ha espresso, in un comunicato rilasciato il giorno stesso, tutto il suo disappunto per l'accaduto. Ma questo comunicato, travalicando i confini della singola questione, ha segnato anche un importante mutamento di prospettiva rispetto all'atteggiamento di sostanziale condiscendenza che ha caratterizzato il comportamento della Chiesa italiana durante la prima fase dell'emergenza, procurandole – come noto – anche alcune critiche.⁶⁶ Il senso di responsabilità che, con spirito di sacrificio ha ispirato e guidato la CEI sino a questo momento ha infatti ceduto il passo alla ferma rivendicazione del diritto a riprendere l'esercizio della propria azione pastorale «nel rispetto delle misure disposte, ma (anche) nella pienezza della (...) autonomia» che compete alla Chiesa di «organizzare la vita della comunità cristiana».⁶⁷

La reazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri è stata pressoché istantanea, con la pronta diffusione di una nota diretta a rassicurare la CEI circa l'intenzione di predisporre al più presto un protocollo, volto a disciplinare lo svolgimento in sicurezza delle celebrazioni liturgiche con il concorso del popolo.⁶⁸

Tale protocollo è stato materialmente sottoscritto il 7 maggio 2020 dal Presidente della CEI, dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Ministro dell'Interno.⁶⁹ Con esso sono state formalizzate le condizioni che le parti hanno concordato per ritornare allo svolgimento delle cerimonie in

sites/26/2020/02/28/Esequie-nota-complementare-30-aprile-2020.pdf). Infine, si consideri l'ultimo aggiornamento, sempre a firma di Stefano Russo, del 2 maggio (<https://chicise-parera.chiesacattolica.it/wp-content/uploads/sites/59/2020/04/Aggiornamento-sulle-esequie-2-maggio-2020.pdf>).

⁶⁵ Per una rassegna delle principali critiche sollevate dai vescovi e dall'associazionismo cattolico nell'immediato di quanto avvenuto si rinvia all'articolo pubblicato da G. GAMBASSI, *Coronavirus. Lo stop delle Messe a prescindere delude e ferisce le realtà cattoliche*, «Avvenire» del 27 aprile 2020 (<https://www.avvenire.it/chiesa/pagine/italia-senza-messe-critiche-davescovi-e-associazioni>).

⁶⁶ Tra i tanti, F. ADERNÒ, *L'emergenza "Coronavirus" in Italia: il Governo e la Chiesa*, «Ius in itinere» 8 maggio 2020 (<https://www.iusinitinere.it/lemergenza-coronavirus-in-italia-il-governo-e-la-chiesa-27827>).

⁶⁷ La nota della CEI sul DPCM del 26 aprile 2020 può consultarsi all'indirizzo <https://www.chiesacattolica.it/dpcm-la-posizione-della-cei/>. Esprime critiche all'«approccio rivendicativo» che si rinviene nel comunicato della CEI A. FERRARI, *CEI: un'occasione mancata*, 29 aprile 2020, in www.settimananews.it.

⁶⁸ Nota della Presidenza del Consiglio, 26 Aprile 2020, all'indirizzo <http://www.governo.it/it/articolo/nota-della-presidenza-del-consiglio/14521> (visitato il 5 febbraio 2021).

⁶⁹ Il Protocollo, è entrato in vigore il 18 maggio 2020. Il testo del *Protocollo riguardante la graduale ripresa delle celebrazioni liturgiche con il popolo* è consultabile all'indirizzo <https://www.chiesacattolica.it/wp-content/uploads/sites/31/2020/05/07/Protocollo-per-la-ripresa-delle-celebrazioni-con-il-popolo-7-maggio-2020.pdf>.

presenza. Le misure in esso contenute, se da una parte, non differiscono da quelle che vanno ordinariamente osservate in tutti i luoghi aperti al pubblico – come il fatto di indossare la mascherina, di mantenere il distanziamento minimo prescritto, o ancora di astenersi dal partecipare alle celebrazioni in caso di febbre o sintomi influenzali (1.1.-1.9) – dall'altra, affrontano nello specifico altrettante esigenze proprie del culto cattolico. Basti pensare alle indicazioni che, con riguardo all'«igienizzazione dei luoghi e degli oggetti» (2.1.-2.3.), raccomandano di continuare a «mantenere vuote le acquasantiere della chiesa» (2.3.). Oppure ancora, alle disposizioni che, sul versante delle «attenzioni da osservare nelle celebrazioni liturgiche» (3.1.-3.10.), impongono ai fedeli di continuare a omettere lo scambio della pace (3.3.),⁷⁰ così come al celebrante o ai ministri straordinari dell'eucarestia di distribuire l'ostia soltanto sulle mani del comunicando, utilizzando guanti monouso e facendo attenzione a evitare ogni contatto (3.4.).⁷¹

L'osservanza delle prescrizioni relative al distanziamento e all'impiego di dispositivi di protezione personale, prevista per le celebrazioni eucaristiche, viene inoltre estesa dal protocollo in questione anche ai battesimi, ai matrimoni,⁷² all'unzione degli infermi e alle esequie (3.8.), mentre in sospeso viene lasciata soltanto la celebrazione del sacramento della confermazio-

⁷⁰ Nel Consiglio permanente del 26 gennaio 2021 i vescovi italiani hanno deciso di “ripri-
stinare”, a partire da domenica 14 febbraio, un gesto con il quale ci si scambia il dono della
pace, guardandosi negli occhi o facendo un inchino del capo ([https://www.chiesacattolica.
it/consiglio-permanente-del-26-gennaio-il-comunicato-finale/](https://www.chiesacattolica.it/consiglio-permanente-del-26-gennaio-il-comunicato-finale/)).

⁷¹ Con nota del 23 giugno 2020, il Ministero dell'Interno su quesito della CEI circa la possi-
bilità di derogare all'obbligo dell'uso dei guanti da parte dell'officiante al momento della di-
stribuzione della Comunione ha ricordato che «in considerazione delle osservazioni espres-
se, anche sulla base degli attuali indici epidemiologici, il CTS raccomanda che l'officiante, al
termine della fase relativa alla consacrazione delle ostie, dopo aver partecipato l'Eucarestia
ma prima della distribuzione delle ostie consacrate ai fedeli, proceda ad una scrupolosa de-
tersione delle proprie mani con soluzioni idroalcoliche. Il CTS (n.d.r. Comitato Tecnico
Scientifico) raccomanda altresì che, in assenza di dispositivi di distribuzione, le ostie dovran-
no essere depositate nelle mani dei fedeli evitando qualsiasi contatto tra le mani dell'offician-
te e le mani dei fedeli medesimi. In caso di contatto, dovrà essere ripetuta la procedura di
detersione delle mani dell'officiante prima di riprendere la distribuzione della Comunione. Il
CTS ritiene auspicabile che la medesima procedura di detersione delle mani venga osservata
anche dai fedeli prima di ricevere l'ostia consacrata». Il testo della nota può leggersi sul si-
to della CEI all'indirizzo [https://www.chiesacattolica.it/celebrazioni-liturgiche-la-risposta-
del-ministero-dellinterno-a-due-quesiti-della-cei/](https://www.chiesacattolica.it/celebrazioni-liturgiche-la-risposta-del-ministero-dellinterno-a-due-quesiti-della-cei/).

⁷² Sempre nella nota del 23 giugno 2020, cit., il Ministero dell'Interno in relazione al quesito
della CEI «concernente l'obbligatorietà dell'uso dei dispositivi di protezione delle vie aeree da
parte degli sposi durante le celebrazioni dei matrimoni» ha ritenuto, sulla base delle indicazio-
ni fornite dal CTS, «che, non potendo certamente essere considerati estranei tra loro, i coniugi
possano evitare di indossare le mascherine, con l'accortezza che l'officiante mantenga l'uso
del dispositivo di protezione delle vie respiratorie e rispetti il distanziamento fisico di almeno
un metro. Il CTS ritiene che tale raccomandazione possa estendersi anche alla celebrazione
del matrimonio secondo il rito civile o secondo le liturgie delle altre confessioni religiose».

ne (3.10.).⁷³ Un discorso a parte viene invece riservato al sacramento della penitenza con l'obiettivo di contemperare il rispetto delle norme di distanziamento sociale, prescritte dall'emergenza sanitaria, con quello alla riservatezza (*rectius* segreto), da assicurarsi in materia (3.9.).⁷⁴

Il processo di graduale ritorno all'esercizio ordinario della prassi pastorale, che ha avuto nel protocollo del 7 maggio 2020⁷⁵ una svolta fondamentale, si

⁷³ La Presidenza della CEI, con lettera inviata ai vescovi italiani il 22 luglio 2020, in vista della ripresa dell'attività pastorale in autunno, ha successivamente raccomandato, in merito alla celebrazione dei sacramenti, che questi, seppure officiati «in gruppi contenuti», si svolgessero comunque in un «contesto comunitario». Con riguardo poi al sacramento della Confermazione, fermo restando il «rispetto delle indicazioni sanitarie», ha consigliato di procedere all'unzione «usando un batuffolo di cotone o una salvietta per ogni cresimando». Analoga attenzione è stata richiesta anche «per le unzioni battesimali e per il sacramento dell'Unzione dei malati» (<https://www.chiesacattolica.it/la-presidenza-della-cei-scrive-ai-vescovi-aprirsi-a-nuove-forme-di-presenza-ecclesiale/>).

⁷⁴ Il 15 maggio 2020 il presidente del Consiglio dei Ministri e il Ministro dell'Interno hanno sottoscritto analoghi protocolli con i rappresentanti di altre comunità religiose: le Comunità ebraiche italiane; le Chiese Protestanti, Evangeliche, Anglicane; le Comunità ortodosse; le Comunità Induista, Buddista (Unione Buddista e Soka Gakkai), Baha'i e Sikh; le Comunità Islamiche; la Comunità della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni. Tali protocolli sono stati pubblicati, unitamente a quello con la Chiesa cattolica, come allegati al DPCM del 17 maggio 2020, *Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*, G.U. Serie Generale n. 126 del 17 maggio 2020.

Il 25 maggio è stato infine approvato il protocollo del Governo con la Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova. Per un quadro sinottico dei testi dei protocolli per la ripresa delle celebrazioni delle confessioni diverse dalla cattolica si rinvia al power point di S. BALDETTI, in Diresom.net all'indirizzo <https://diresomnet.files.wordpress.com/2020/05/sinossi-protocolli-acattolici.pdf> (visitato il 14 febbraio 2021). Sulla natura e i contenuti di tali protocolli che sollevano, a onore del vero, più d'uno interrogativo si rinvia a F. ALICINO, *Costituzione e religione in Italia al tempo della pandemia*, cit., p. 19 ss.; A. CESARINI, *I limiti all'esercizio del culto nell'emergenza sanitaria e la 'responsabile collaborazione' con le confessioni religiose*, cit., p. 15 ss.; M. L. LO GIACCO, *I "Protocolli per la ripresa delle celebrazioni delle confessioni diverse dalla cattolica": una nuova stagione nella politica ecclesiastica italiana*, «Stato, Chiese e pluralismo confessionale. Rivista telematica (www.statoechiese.it)» 12 (2020), p. 107 ss.; L. DECIMO, *La "stagione" dei protocolli sanitari tra Stato e confessioni religiose*, 14 maggio 2020, all'interno del dossier *Emergenza Coronavirus* di Olir.it; A. TIRA, *Normativa emergenziale ed esercizio pubblico del culto. Dai protocolli con le confessioni diverse dalla cattolica alla legge 22 maggio 2020, n. 35*, «Giustizia insieme», 8 giugno 2020, all'indirizzo <https://www.giustiziainsieme.it/it/diritto-dell-emergenza-covid-19/1132-normativa-emergenziale-ed-esercizio-pubblico-del-culto-dai-protocolli-con-le-confessioni-diverse-dalla-cattolica-alla-legge-22-maggio-2020-n-35>; E. CASTORINA, *Libertà di culto, confessioni religiose e principio di bilateralità: i "protocolli sanitari" per il contrasto alla pandemia da Covid-19*, «Dirittifondamentali.it» 3 (2020), p. 566 ss.; L. M. GUZZO, *Coronavirus, politica ecclesiastica e protocolli sanitari: dalla bilateralità pattizia alla multilateralità estesa*, «Ordines» 1 (2020), p. 305 ss.

⁷⁵ Nel mezzo possiamo ricordare anche la circolare del Ministero dell'Interno dell'11 giugno 2020 con cui sono state formulate le indicazioni da rispettare per lo svolgimento delle processioni religiose in vista della festa del *Corpus Domini*. La circolare, muovendo dalle proposte formulate dalla CEI, elenca le misure da osservare. Misure che il CTS ha fatto oggetto di raccomanda-

è infine simbolicamente concluso con la circolare del Ministero dell'Interno del 12 agosto 2020.⁷⁶

Questa circolare è stata emanata in risposta ad “ulteriori specifiche esigenze” che la Segreteria Generale della CEI ha sottoposto al Ministero dell'Interno con nota del 29 giugno.⁷⁷ I quesiti formulati dalla CEI vertevano, nello specifico, su tre questioni: la possibilità di superare il limite numerico di duecento fedeli per la celebrazione delle messe svolte in presenza all'interno di edifici religiosi di dimensioni tali da assicurare ugualmente il distanziamento prescritto; l'urgenza di riammettere alle celebrazioni i cantori, che vi erano stati esclusi ancora con il protocollo del 7 maggio (3.3.); l'esonero dall'obbligo di osservare la distanza minima tra familiari conviventi.

Con provvedimento del 22 luglio 2020 (nota prot. 7686) il Ministero dell'Interno ha rimesso alle regioni la decisione relativa al primo dei quesiti sollevati dalla CEI.⁷⁸ Le altre due “esigenze” sono state invece considerate nella circolare del 12 agosto 2020 che le ha accolte, secondo le indicazioni fornite dal Comitato Tecnico Scientifico (CTS). Nel primo caso, prescrivendo ai cantori di «mantenere una distanza interpersonale laterale di almeno 1 metro e almeno 2 metri tra le eventuali file del coro e dagli altri soggetti presenti»; fatta comunque salva la possibilità di ridurre tali distanze grazie all'impiego di «barriere fisiche, anche mobili, adeguate e prevenire il contagio tramite droplet». Nel secondo caso, esentando dall'obbligo di osservare la distanza interpersonale i componenti dello stesso nucleo familiare, i conviventi, i congiunti, i parenti con stabile frequentazione, nonché le persone che, seppure non legate da vincoli di parentela, affinità o *coniugio* condividono abitualmente i medesimi luoghi o conducono vita sociale in comune.

zioni particolari, rimettendo l'applicazione delle stesse alla «diretta responsabilità delle autorità sanitarie, civili e religiose». Il testo della circolare si può consultare all'indirizzo https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2020-06/protocollo_5978_circolare_ocr-2.pdf.

⁷⁶ Il testo della circolare può visionarsi all'indirizzo https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2020-08/circolare_dlci_12082020_emergenza_covid_celebrazioni_quesiti_cei.pdf.

⁷⁷ I quesiti posti dalla CEI il 29 giugno si trovano in allegato al verbale n. 95 del 16 e 20 luglio 2020 del CTS, p. 55. Tutti i verbali del CTS sono pubblicati sul sito della Protezione civile all'indirizzo <http://www.protezionecivile.gov.it/attivita-rischi/rischio-sanitario/emergenze/coronavirus/verbali-comitato-tecnico-scientifico-coronavirus>.

⁷⁸ Sempre il verbale n. 95 del 16 e 20 luglio 2020 del CTS, a p. 11, sottolinea, in merito a tale quesito, «la vigenza attuale del DPCM 14/07/2020 che disciplina la fruizione dei luoghi durante le manifestazioni in luoghi chiusi, compresa la possibilità di rimodulazione del numero massimo di persone da parte delle Regioni e delle Province Autonome che possono stabilire un diverso numero massimo di persone in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi». Il parere del CTS è stato poi riportato nella nota del 22 luglio 2020 (prot. 7686 e non 7688, come erroneamente riportato nella circolare del 12 agosto 2020). Il testo della nota è consultabile all'indirizzo <https://www.diocesitursi.it/wp-content/uploads/sites/2/2020/07/Nota-prot.-7686.pdf>.

Chi dall'inizio di questa vicenda aveva invocato il rispetto del principio di bilateralità pattizia può dirsi dunque soddisfatto dei progressi compiuti in tale direzione mediante i protocolli che sono stati siglati nel mese di maggio con le diverse confessioni religiose, anche nella forma inedita di raggruppamenti apparentemente omogenei, accomunati dalla probabile circostanza di appartenere a una sorta di "famiglia spirituale".⁷⁹ Ciò nonostante, non possiamo sorvolare sul dato che tutti gli allentamenti progressivamente concessi sulle restrizioni dappprincipio previste sono stati disposti con il beneplacito (*rectius* parere favorevole) del CTS.⁸⁰ Quel Comitato Tecnico Scientifico che tanta importanza ha assunto durante la pandemia e che, al di là delle interlocuzioni instaurate tra lo Stato italiano, la Chiesa cattolica e le altre comunità religiose, è divenuto nei fatti l'arbitro incontrastato di una partita che è stata giocata in tempo di pandemia secondo regole nuove, fatalmente subordinate alle oscillazioni presentate dall'indice di trasmissione del contagio.

5. FASE 3: L'EPILOGO DI UN ANNO DIFFICILE

I DPCM del 17 maggio,⁸¹ 11 giugno,⁸² 7 agosto 2020,⁸³ 13 ottobre 2020,⁸⁴ ricorrendo a uno schema ormai consolidato, distinguono tra esercizio in forma individuale e collettiva del culto. Nel primo caso, prevedono che l'accesso

⁷⁹ Di "familiarità religiosa" parla Pierluigi Consorti, nell'intervista rilasciata a L. M. Guzzo, *La tutela della libertà di religione nella fase 2. I protocolli sanitari*, 16 maggio 2020, www.diresom.net.

⁸⁰ Il Comitato Tecnico Scientifico (CTS) è stato istituito con Decreto del Capo Dipartimento della Protezione civile n. 371 del 5 febbraio 2020, con competenza di consulenza e supporto alle attività di coordinamento per il superamento dell'emergenza epidemiologica dovuta alla diffusione del Coronavirus. Il Comitato è composto da esperti e qualificati rappresentanti di Enti e Amministrazioni dello Stato.

⁸¹ DPCM 17 maggio 2020, *Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*, G.U. Serie Generale n. 126 del 17 maggio 2020, art. 1, comma 1, lett. n) e o).

⁸² DPCM 11 giugno 2020, *Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*, G.U. Serie Generale n. 147 dell'11 giugno 2020, art. 1, comma 1, lett. n) e o).

⁸³ DPCM 7 agosto 2020, *Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*, G.U. Serie Generale n. 198 dell'8 agosto 2020, art. 1, comma 6, lett. o) e p).

⁸⁴ DPCM 13 ottobre 2020, *Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», G.U. Serie Generale n. 253 del 13 ottobre 2020, art. 1, comma 6, lett. o) e p).*

ai luoghi di culto debba avvenire nel rispetto di misure organizzative tali da evitare assembramenti e da consentire che vi sia tra le persone il distanziamento minimo di un metro; nel secondo caso, rinviano a quanto previsto nei protocolli sottoscritti dal Governo con le confessioni religiose.

I decreti del 24 ottobre,⁸⁵ 3 novembre⁸⁶ e 3 dicembre⁸⁷ lasciano invariato quanto già prescritto in quelli precedenti, limitandosi a precisare, con riferimento alla celebrazione delle funzioni religiose che avvengono con la partecipazione di più persone, che queste si devono svolgere «nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni», così come integrati con le successive indicazioni del CTS.

Queste integrazioni, lo sappiamo, con specifico riguardo alla Chiesa cattolica hanno gradualmente attenuato le restrizioni che ancora presentava il protocollo di maggio, agendo sia sul modo di celebrare i sacramenti, sia sul numero di fedeli contestualmente ammessi, così come sulle distanze da osservare tra congiunti.

Nemmeno l'introduzione del sistema di classificazione a colori della mappa dell'indice di contagio, che applica misure a intensità crescente e differenziata al progredire dell'indice di contagio, ha modificato nella sostanza le regole venute consolidandosi per l'esercizio del culto a partire dal mese di maggio.⁸⁸ Come precisato, peraltro, dalla circolare del Ministero dell'Interno del 7 novembre che, in considerazione delle restrizioni applicate agli

⁸⁵ DPCM 24 ottobre 2020, *Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»*, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», G.U. Serie Generale n. 265 del 25 ottobre 2020, art. 1, comma 9, lett. p) e q).

⁸⁶ DPCM 3 novembre 2020, *Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»*, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», G.U. Serie Generale n. 275 del 4 novembre 2020 – Suppl. Ordinario n. 41, art. 1, comma 9, lett. p) e q).

⁸⁷ DPCM 3 dicembre 2020, *Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»*, G.U. Serie Generale n. 301 del 3 dicembre 2020, art. 1, comma 10, lett. p) e q).

⁸⁸ DPCM 3 novembre 2020, *Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»*, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», G.U. Serie Generale n. 275 del 4 novembre 2020 – Suppl. Ordinario n. 41.

spostamenti in zona arancione e rossa si è limitata a raccomandare di recarsi nei luoghi di culto ragionevolmente più vicini alla propria abitazione;⁸⁹ fatto naturalmente salvo il ricorso all'autocertificazione, ove prescritto.

L'epilogo di un anno difficile e controverso, sotto tanti punti di vista, si è infine consumato con il decreto legge del 18 dicembre 2020, che è stato emanato allo scopo di rinforzare il quadro delle misure di contenimento già vigenti in previsione delle festività natalizie.⁹⁰

Anche in questo caso non si è registrato alcun cambiamento, né sul fronte dell'accesso individuale ai luoghi di culto, né su quello dei riti celebrati *coram populo*. L'esercizio di questi diritti ha infatti continuato a essere garantito, seppure in condizioni di sicurezza e in ossequio alle norme vigenti. Da questo punto di vista, niente di più lontano da quanto è avvenuto durante la Settimana Santa nella primissima fase dell'emergenza.

Non è tuttavia sfuggito, neppure ai meno osservanti, l'effetto che l'imposizione del divieto assoluto di circolare fra le 22,00 di sera e le 05,00 del mattino avrebbe avuto sulla Santa Messa della notte di Natale. Tale evenienza era stata peraltro affrontata dal Consiglio Episcopale Permanente della CEI già nella seduta straordinaria dell'1 dicembre.⁹¹ In quella sede i vescovi italiani, rifacendosi al «Messaggio alle comunità cristiane in tempo di pandemia»,⁹² che è stato a queste rivolto proprio nell'intento di sostenerne il cammino di fronte all'avanzare della seconda ondata di contagi da Covid-19, avevano nuovamente ribadito la necessità e l'importanza di celebrare il culto *coram populo* «in condizioni di sicurezza, nella piena osservanza delle norme». Con particolare riferimento alla Messa di Natale, il Consiglio Permanente aveva poi invitato vescovi e sacerdoti a considerare le diverse possibilità offerte dalla liturgia, muovendo dalla Messa vespertina per arrivare a quella del giorno, nonché a prevedere per la Santa Messa della notte di Natale un orario e una durata «compatibil(i) con il cosiddetto "coprifuoco"».

6. PRIMI BILANCI: TEMPO DI COVID, TEMPO PROPIZIO?

Le esperienze, traumatiche sul piano fisico, e violente, su quello emotivo, scandiscono nel vissuto di ogni individuo altrettante cesure e passaggi che sono destinati a rimanere scolpiti nella vita delle persone, come altrettanti

⁸⁹ Il testo della circolare può consultarsi all'indirizzo https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2020-11/circolare_dpcm_3_novembre.pdf.

⁹⁰ Decreto legge 18 dicembre 2020, n. 172, *Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19*, G.U. n. 313 del 18 dicembre 2020.

⁹¹ Consiglio Permanente della CEI, *Comunicato finale*, 1 dicembre 2020 (<https://www.chiesacattolica.it/consiglio-permanente-del-1-dicembre-il-comunicato-finale/>).

⁹² Consiglio Permanente della CEI, *Messaggio alle comunità cristiane in tempo di pandemia*, 22 novembre 2020 (<https://www.chiesacattolica.it/alle-comunita-cristiane-in-tempo-di-pandemia/>).

momenti indelebili. L'epidemia da SARS-CoV-2 appartiene indubbiamente a questo genere di esperienze. Basta ricordare l'impressionante e interminabile procedere della colonna di mezzi militari che nella tarda serata del 18 marzo ha attraversato le vie di Bergamo, con a bordo i feretri delle vittime del Covid-19, per non avere più dubbi al riguardo.⁹³

Ma il Covid ha messo anche alla prova i saperi tradizionali e imposto di rivedere consolidati modelli di organizzazione sociale e giuridica, dall'oggi al domani. La catena normativa dell'emergenza, che è stata ricostruita nelle pagine precedenti, ne costituisce sul piano giuridico un'indiscutibile prova. Lo stato di pandemia ha infatti travolto, si diceva, l'ordinario procedere del bilanciamento tra diritti e interessi confliggenti. Così come ha travolto il consueto articolarsi della dialettica tra lo Stato e le confessioni religiose. Responsabilità, senso pratico e spirito di immaginazione hanno improvvisamente occupato la scena, prendendo il sopravvento sulle categorie ordinarie, ma soprattutto attivando nuove risorse e aprendo, di conseguenza, inedite prospettive.

Se è vero che in termini giuridici anche questo processo deve avvenire nel rispetto dei principi e delle garanzie fissate dalla Costituzione, è altrettanto vero però che quanto accaduto ha portato nuova luce sul mondo di intendere postulati, come quello della collaborazione per la promozione dell'uomo e il bene del Paese, che si apre oggi a ulteriori scenari e possibilità.

A maggior ragione per la Chiesa cattolica italiana dove quanto accaduto è stato fortemente mediato da un approccio chiaramente ispirato al magistero di papa Francesco.⁹⁴ Pur nella frammentazione territoriale, che in un primo momento ha segnato la risposta della Chiesa italiana alle disposizioni adottate dalle autorità civili a livello locale,⁹⁵ si è infatti fortemente avvertita l'urgenza di assicurare il pieno rispetto di tali disposizioni, unitamente alla ricerca di misure pastorali, per quanto possibile, adeguate alla situazione.

Questa attitudine, di metodo e di merito, è stata valorizzata anche nel messaggio del Consiglio Episcopale Permanente della CEI alle comunità cristiane in tempo di pandemia del 22 novembre 2020,⁹⁶ dove, nonostante e

⁹³ M. CORRADI, *Per estrema accoglienza. I camion da Bergamo e la corale pietà*, «Avvenire» 30 marzo 2020 (<https://www.avvenire.it/opinioni/pagine/per-estrema-accoglienza>).

⁹⁴ N. FIORITA, *Religione, libertà, sovranismo: la Chiesa di Francesco nel tempo della pandemia*, in *Studiare la pandemia. Disuguaglianze e resilienza ai tempi del Covid-19*, cit., parte II, v. Nello stesso volume di V. BOVA, *La barca di Pietro e la tempesta pandemica*, parte II, III, nonché ID., *Credere, obbedire, convertire. Chiesa cattolica italiana e pandemia*, 14 aprile 2020 all'interno del dossier *Emergenza Coronavirus* di Olin.it.

⁹⁵ In proposito R. ASTORRI, *Interventi delle Conferenze episcopali europee e delle conferenze regionali italiane in materia di Coronavirus. Per un primo e provvisorio bilancio*, «Quaderni di diritto e politica ecclesiastica» 2 (2020), p. 301 ss.

⁹⁶ Consiglio Permanente della CEI, *Messaggio alle comunità cristiane in tempo di pandemia*, cit.

grazie alle difficoltà generate dal Covid, i vescovi italiani intravedono nel solco dell'esperienza maturata nell'anno appena passato i margini per dare corso ad «un tempo di possibile rinascita sociale». «È questo» – si legge infatti nel messaggio – «il migliore cattolicesimo italiano, radicato nella fede biblica e proiettato verso le periferie esistenziali, che certo non mancherà di chinarsi verso chi è nel bisogno, in unione con uomini e donne che vivono la solidarietà e la dedizione agli altri qualunque sia la loro appartenenza religiosa».

Se il rinnovato impegno sociale che, investe e responsabilizza tutta la comunità cristiana, sarà anche l'eredità lasciata dalla tremenda lezione del SARS-CoV-2 non è dato per il momento sapere. Così come non è dato sapere se prossimità, creatività, responsabilità continueranno a dialogare con l'impegno per la cura pastorale dei fedeli. E ancora, se «l'opzione Sinodo», invocata da più parti,⁹⁷ per la Chiesa italiana sarà l'occasione per confrontarsi in chiave costruttiva su quanto accaduto.

Quel che è certo è che siamo per fortuna lontanissimi da quell'uso strumentale della religione che affiora ancora nelle pagine di Alessandro Manzoni,⁹⁸ come pure dalla tentazione di leggere il virus nei termini di una punizione divina. Al contrario, con pochi poteri decisionali la Chiesa italiana si è confrontata con la sfida, certamente non facile, di ripensare e valorizzare la propria dimensione comunitaria in questi tempi difficili. Una sfida che può paradossalmente trovare proprio nell'irrompere della profonda domanda di senso generata dalla pandemia il frutto migliore di questa tragica esperienza.

BIBLIOGRAFIA

ALICINO F., *Costituzione e religione in Italia al tempo della pandemia*, «Stato, Chiese e pluralismo confessionale. Rivista telematica (www.statoechiese.it)» 19 (2020), pp. 1-24.

ASTORRI R., *Interventi delle Conferenze episcopali europee e delle conferenze regionali italiane in materia di Coronavirus. Per un primo e provvisorio bilancio*, «Quaderni di diritto e politica ecclesiastica» 2 (2020), pp. 301-305.

⁹⁷ G. BRUNELLI, *L'opzione Sinodo. La CEI, le Chiese locali, i cambiamenti del paese*, «Il Regno - Attualità» 2 (2021), p. 1.

⁹⁸ «L'autorità cittadina si rivolge allora al governatore, ma questi nega ogni aiuto perché impegnato nella guerra. Gli amministratori chiedono al cardinale Federigo di far svolgere una processione per assicurarsi la protezione divina, egli inizialmente rifiuta ma dopo nuove pressioni del governo milanese, il vescovo acconsente a far svolgere la processione e a far venerare la reliquia di San Carlo. Il lungo corteo vede la partecipazione di popolani, di borghesi, di nobili e di ecclesiastici. // Il giorno successivo alla processione si moltiplicano i casi di peste, ma invece di cercare la causa nel contatto tra tanta gente, si dà la colpa agli untori (...)» (*I Promessi Sposi*, capitolo xxxii).

- BOTTI F., *Bagattelle per una pandemia*, «Stato, Chiese e pluralismo confessionale. Rivista telematica (www.statoechiese.it)» 10 (2020), pp. 1-21.
- CASTORINA E., *Libertà di culto, confessioni religiose e principio di bilateralità: i “protocolli sanitari” per il contrasto alla pandemia da Covid-19*, «Dirittifondamentali.it» 3 (2020), pp. 564-583.
- CESARINI A., *I limiti all’esercizio del culto nell’emergenza sanitaria e la ‘responsabile collaborazione’ con le confessioni religiose*, «Stato, Chiese e pluralismo confessionale. Rivista telematica (www.statoechiese.it)» 18 (2020), pp. 1-26.
- CIMBALO G., *Il papa e la sfida della pandemia*, «Stato, Chiese e pluralismo confessionale. Rivista telematica (www.statoechiese.it)» 9 (2020), pp. 13-20.
- COLAIANNI N., *La libertà di culto al tempo del coronavirus*, «Stato, Chiese e pluralismo confessionale. Rivista telematica (www.statoechiese.it)» 7 (2020), pp. 25-40.
- CONSORTI P., *Emergenza e libertà religiosa in Italia davanti alla paura della Covid-19*, «Revista General de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado» 54 (2020), pp. 1-15.
- DE GREGORIO L., *(Sor)ridere al tempo del COVID 19*, «Stato, Chiese e pluralismo confessionale. Rivista telematica (www.statoechiese.it)» 17 (2020), pp. 1-25.
- DI IORIO T., *La quarantena dell’anima del civis-fidelis. L’esercizio del culto nell’emergenza sanitaria da Covid-19 in Italia*, «Stato, Chiese e pluralismo confessionale. Rivista telematica (www.statoechiese.it)» 11 (2020), pp. 36-67.
- FERRARI A., *Covid-19 e libertà religiosa*, 6 aprile 2020, in www.settimananews.it.
- , *CEI: un’occasione mancata*, 29 aprile 2020, in www.settimananews.it.
- FIORITA N., *Religione, libertà, sovranismo: la Chiesa di Francesco nel tempo della pandemia*, in *Studiare la pandemia. Disuguaglianze e resilienza ai tempi del Covid-19*, a cura di D. Cersosimo, F. Cimatti, F. Raniolo, Roma, Donzelli, 2020.
- FUCCILLO A., ABU SALEM M., DECIMO L., *Fede interdetta? L’esercizio della libertà religiosa collettiva durante l’emergenza COVID-19: attualità e prospettive*, «Calumet – intercultural law and humanities review» 2020, pp. 87-117.
- GIANFREDA A., *Tra terra e cielo. Libertà religiosa, riti funebri e spazi cimiteriali*, Tricase (LE), Libellula, 2021, pp. 1-376.
- GUZZO L. M., *Coronavirus, politica ecclesiastica e protocolli sanitari: dalla bilateralità pattizia alla multilateralità estesa*, «Ordines» 1 (2020), pp. 305-320.
- LICASTRO A., *Il lockdown della libertà di culto al tempo della pandemia*, «CONSULTA ONLINE» 1 (2020), pp. 229-241.
- LO GIACCO M. L., *I “Protocolli per la ripresa delle celebrazioni delle confessioni diverse dalla cattolica”: una nuova stagione nella politica ecclesiastica italiana*, «Stato, Chiese e pluralismo confessionale. Rivista telematica (www.statoechiese.it)» 12 (2020), pp. 107-114.
- LUCIANI M., *Il sistema delle fonti del diritto alla prova dell’emergenza*, «Rivista AIC» 2 (2020), pp. 109-141.
- MACRÌ G., *La libertà religiosa alla prova del Covid-19. Asimmetrie giuridiche nello “stato di emergenza” e nuove opportunità pratiche di socialità*, «Stato, Chiese e pluralismo confessionale. Rivista telematica (www.statoechiese.it)» 9 (2020), pp. 23-49.
- MILANI D., *Sinodalità, primato e crisi della Famiglia. Quale diritto canonico per il terzo millennio*, Tricase (LE), Libellula, 2020, pp. 1-229.

- MONTESANO S., *Libertà di culto ed emergenza sanitaria: sintesi ragionata delle limitazioni introdotte in Italia per contrastare la diffusione del Covid-19*, «Quaderni di diritto e politica ecclesiastica» 2 (2020), pp. 255-263.
- NEHAUS D., *Il virus è una punizione di Dio?*, «La Civiltà Cattolica» 4077 (2020), pp. 238-243.
- PACILLO V., *La libertà di culto di fronte all'emergenza Covid-19. Profili di diritto canonico e di diritto ecclesiastico italiano*, «Il diritto ecclesiastico» 1-2 (2019), pp. 11-33.
- PAURA, R., *L'ermeneutica delle epidemie nel pensiero cristiano e l'idea del Dio punitore*, «Orbis Idearum» 8 (2020), pp. 41-67.
- RUGGERI A., *Il coronavirus contagia anche le categorie costituzionali e ne mette a dura prova la capacità di tenuta*, «Diritti regionali. Rivista di diritto delle autonomie territoriali» 1 (2020), pp. 368-378.
- SANTORO R., FUSCO G., *Diritto canonico e rapporti Stato-Chiesa in tempo di pandemia*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2020, pp. 1-144.
- SPADARO A., «Una nuova immaginazione del possibile». *Sette immagini di Francesco per il post Covid-2019*, «La Civiltà Cattolica» 4080 (2020), pp. 567-580.
- TIRA A., *Libertà di culto ed emergenza sanitaria: il protocollo del 7 maggio 2020 concordato tra Ministero dell'Interno e Conferenza Episcopale Italiana*, «Giustizia insieme» 16 maggio 2020, pp. 1-11.